

A.D. COMPOUND S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

Approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 19/05/2022

In vigore dal 23/05/2022

INDICE

Sommario

PREMESSA	2
1. A.D. COMPOUND S.p.a.....	2
2. LE FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	3
3. LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	5
4. I DESTINATARI	6
SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	7
5. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ' E ASSOCIAZIONI	7
6. I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	10
7. L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	11

PREMESSA

1. A.D. COMPOUND S.p.a.

A.D. Compound S.p.a. (d'ora innanzi anche "la Società") è specializzata nella produzione di compound di materiale polipropilenico riciclato.

Nello specifico, l'azienda, pur costituita formalmente nel 1991, è in realtà il risultato di un processo di sviluppo e potenziamento che ha visto impegnate tre diverse generazioni della famiglia Mercandalli, le quali hanno saputo valorizzare oltre 60 anni

d'esperienza nel campo della lavorazione di prodotti di scarto industriale, dando vita ad una delle maggiori realtà nel settore delle materie prime alternative.

La Società fornisce al cliente un servizio completo: dal reperimento della materia prima alla realizzazione del prodotto finale, che – a sua volta – può essere ottenuto mediante la lavorazione di materiale riciclato oppure attraverso l'impiego di materie prime vergini.

Nel corso degli anni A.D. Compound si è evoluta dal punto di vista tecnico, investendo nel proprio comparto di ricerca e sviluppo: il laboratorio è diventato il fulcro dell'attività, consentendo la creazione di ricette industriali capaci di soddisfare le richieste della clientela in relazione alle peculiarità che il prodotto finale deve di volta in volta possedere.

L'intero processo produttivo viene costantemente monitorato, garantendo il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti dal cliente.

A.D. Compound ha la propria sede legale in Milano, via Larga n. 6, mentre lo stabilimento è sito in Galliate (NO), alla via Meucci 2.

Attualmente la Società ha un organico di 84 dipendenti.

2. LE FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (d'ora in avanti anche "Modello") adottato da A.D. Compound S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti anche "D.Lgs. 231/2001" o "Decreto"), con delibera dell'Assemblea dei soci del 19/05/2022 ed entrato in vigore a far data dal 23/05/2022

La Società intende operare nel più rigoroso rispetto della legalità: a tale scopo, con il presente Modello, si dota di un sistema organizzativo finalizzato a prevenire il rischio di commissione di reati, attraverso l'individuazione delle attività maggiormente sensibili e l'enunciazione di regole di comportamento a cui i dipendenti devono conformarsi.

La Società è infatti fermamente convinta che un modello di *business* che sia orientato al rispetto dell'intero apparato regolativo di riferimento rappresenti un valido strumento di sensibilizzazione dei Destinatari (come definiti nel § 4) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali e permetta altresì il raggiungimento di risultati economici significativi e duraturi nel tempo.

Tutti i dipendenti devono essere consapevoli di questa prospettiva e devono orientare la propria attività quotidiana al rispetto della legalità, traendo dal Modello le opportune indicazioni operative e instaurando un proficuo scambio informativo con l'Organismo di Vigilanza, anche per la soluzione di problemi che non siano espressamente disciplinati nel Modello.

Attraverso il presente Modello, A.D. Compound intende, in particolare, perseguire le seguenti finalità:

- conformarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- informare tutti i Destinatari dell'adeguamento della Società alle previsioni di cui alla richiamata normativa nonché dei principi etici cui la Società ispira la propria attività;
- informare tutti i Destinatari del contenuto del D.Lgs. n. 231/2001, della sua rilevanza e delle sanzioni che possono essere comminate alla Società nell'ipotesi di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi presupposto della responsabilità dell'ente;
- rendere edotti tutti i Destinatari che A.D. Compound non tollera condotte che, anche qualora ritenute apparentemente funzionali al conseguimento di vantaggi per la Società, siano contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la Società si ispira.

3. LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si articola in due sezioni:

- I. “*Il decreto legislativo n. 231/2001*”, sezione di carattere generale volta a illustrare i contenuti del Decreto, nonché la funzione e i principi generali del Modello;
- II. “*Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di A.D. Compound S.p.a.*”, sezione volta a specificare gli elementi fondanti e i contenuti del Modello adottato da A.D. Compound, con l’obiettivo di regolamentare i comportamenti al fine di prevenire la commissione delle diverse fattispecie di reato previste dal Decreto, con specifico riguardo alle attività rientranti nell’oggetto sociale.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- l’elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi del D.Lgs. n. 231/2001 (*allegato 1*);

nonché i seguenti documenti aziendali:

- l’organigramma aziendale;
- il sistema dei poteri (in particolare le procure attribuite dall’organo amministrativo);
- il corpo procedurale aziendale;
- lo schema dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza (*allegato 2*);
- la *compliance* delle clausole contrattuali rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (*allegato 3*);
- la Policy Whistleblowing.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello può essere adottato sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, che di concerto con i Ministeri competenti può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati.

A.D. Compound nella predisposizione del Modello si è basata sulle Linee Guida emanate da Confindustria e aggiornate a giugno 2021.

4. I DESTINATARI

Le regole contenute nel Modello sono vincolanti per l'organo amministrativo, per tutti coloro che all'interno della Società rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, per i dipendenti della Società (da intendersi come tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente), nonché per coloro i quali, pur non essendo parte della Società, operano su mandato della medesima e sono sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società.

SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

5. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

Il D.Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della legge-delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Si tratta di una responsabilità che, sebbene sia definita dal legislatore come “amministrativa” e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri propri della responsabilità “penale”, posto che consegue alla realizzazione di reati, è accertata attraverso un procedimento penale e sono estese all’ente le medesime garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente è configurabile a seguito della commissione nel suo interesse o a suo vantaggio di uno dei reati o degli illeciti presupposto (cfr. § 6) da parte di uno dei Destinatari del presente Modello, distinti in base alle rispettive funzioni, in:

i. soggetti apicali: persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

ii. soggetti subordinati: persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Quanto ai concetti di interesse o vantaggio, sussiste un:

- interesse dell’ente quando la persona fisica agisce con l’intento di arrecare un beneficio all’ente, a prescindere dalla concreta realizzazione dello stesso; l’interesse

dell'ente non è escluso da un concorrente interesse personale in capo all'autore del reato presupposto;

- vantaggio per l'ente quando l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l'ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio¹.

L'ente andrà esente da responsabilità se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa dell'ente si applica anche alle ipotesi in cui uno dei reati rimanga nella forma del tentativo.

La responsabilità *ex* D.Lgs. n. 231/2001 si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha posto in essere l'illecito.

La responsabilità dell'ente sussiste anche qualora l'autore del reato non venga identificato o non sia imputabile.

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. n. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Questo requisito è riconducibile ad una "*colpa in organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione da parte dell'ente di misure prudenziali adeguate a

¹ La previsione tra i reati presupposto di delitti colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*) e di reati ambientali (art. 25-*undecies*), ha sollevato un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica dei reati colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 24 aprile 2014, n. 38343, emessa nell'ambito del procedimento scaturito dal tragico rogo verificatosi nell'acciaieria ThyssenKrupp di Torino, hanno chiarito che "*nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico*". Viene chiarito che tale soluzione "*non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] È ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente*".

prevenire la commissione dei reati elencati nel paragrafo successivo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Le sanzioni amministrative applicabili agli enti, in caso di affermazione di responsabilità, sono:

- sanzione pecuniaria: si applica ogniqualvolta l'ente sia riconosciuto responsabile, attraverso un sistema basato su "quote", che tiene conto, da un lato, della gravità dell'illecito, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, dall'altro, delle condizioni economiche dell'ente;
- sanzione interdittiva: si applica in relazione ai soli illeciti che espressamente la prevedono e può consistere:
 - a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
 - b. nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
 - d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
 - e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (del prezzo e del profitto del reato): è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; è anche prevista una specifica ipotesi di confisca del profitto del reato in assenza di condanna quando il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale;
- pubblicazione della sentenza: può essere disposta quando all'ente venga applicata una sanzione interdittiva.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15, D.Lgs. n.

231/2001), nominato per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni del territorio in cui è situato.

6. I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

I reati, suscettibili, ad oggi, di determinare una responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- reati contro la Pubblica Amministrazione o che offendono interessi pubblici (artt. 24 e 25 del Decreto);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto);
- reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- abusi di mercato e relativi illeciti amministrativi (art. 25-*sexies* del Decreto);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);

- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- delitti contraddistinti da razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- reati transnazionali (art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146);
- reati della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, legge 14 gennaio 2013, n. 9);
- frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del Decreto).

Si rinvia all'**allegato 1** del presente documento per la descrizione di ciascun illecito.

7. L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESISTENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'imputazione del reato all'ente differisce in base al ruolo rivestito dalla persona fisica dell'autore del reato medesimo all'interno della Società.

Laddove il reato sia commesso da un *soggetto apicale*, la responsabilità dell'ente è presunta. L'ente potrà superare questa presunzione, se dimostra che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi;

2. il compito di controllare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).

Laddove, invece, autore dell'illecito sia un *soggetto subordinato*, grava sull'accusa l'onere di dimostrare che la commissione del reato sia stata resa possibile da una carenza organizzativa dell'ente. Un siffatto *deficit* organizzativo è escluso se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un idoneo Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Modello, dunque, assume un ruolo cruciale nella prevenzione di eventuali profili di responsabilità in capo all'ente.

La semplice adozione del Modello non è, però, condizione sufficiente a esonerare l'ente da responsabilità, essendo sempre necessario che il Modello sia anche efficacemente ed effettivamente applicato.

A tal fine è imprescindibile che il Modello sia rispettato da tutti i Destinatari e che sia considerato come un punto di riferimento nell'orientare l'attività quotidiana di tutti coloro che operano per conto di A.D. Compound.

Al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza del Modello nonché il rispetto da parte dei Destinatari, la Società istituisce un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), espressamente preposto a verificare l'osservanza del Modello ed eventuali attività di aggiornamento del Modello medesimo.

A.D. Compound assegna all'OdV risorse aziendali, in numero e valore adeguato rispetto ai compiti affidatigli e ai risultati attesi (e ragionevolmente ottenibili), al fine di fissare i principi generali per un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e, in particolare:

- la verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio della segregazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- le comunicazioni all'OdV aventi ad oggetto le informazioni rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti di controllo.

